



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

**DISCIPLINARE RECANTE MODALITA' ISTITUTIVE DEL
"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA',
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR ADRIATICO SETTENTRIONALE"**

Venezia, novembre 2023





INDICE

ART.1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE	3
ART. 2 – FINALITA’	3
ART. 3 – COMPOSIZIONE E SEDE	4
ART. 4 – COMPITI DEL COMITATO	4
ART. 5 – PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI E LORO DURATA	5
ART. 6 – DIMISSIONI E/O DECADENZA DEI COMPONENTI.....	6
ART. 7-REGOLAMENTO INTERNO.....	6
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI	6



ART.1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il presente Disciplinare definisce le modalità istitutive del *“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* (di seguito denominato CUG) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, di cui all’art. dell’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. e delle Direttive 4 marzo 2011 e 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, per l’innovazione e per l’Pari Opportunità.
2. Il Disciplinare è redatto tenendo conto delle previsioni e dei principi richiamati nella Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione per l’Innovazione e per le Pari Opportunità recante *“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”* e secondo le indicazioni specifiche fornite dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega in materia di pari opportunità.

ART. 2 – FINALITA’

3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, come descritti all’art. 4 del presente Disciplinare.
4. Il CUG è costituito per contribuire a migliorare l’efficienza delle prestazioni lavorative in un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, anche attraverso misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.
5. Il Comitato promuove una cultura organizzativa orientata al rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, alla valorizzazione delle differenze e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, e di violenza morale o psichica determinata da qualsiasi causa o condizione.
6. Il Comitato ha altresì tra le sue finalità quella di favorire la diversificazione delle scelte professionali, di superare la distribuzione del lavoro in base al genere e/o alla disabilità, di favorire un giusto equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.



ART. 3 – COMPOSIZIONE E SEDE

1. Il CUG è unico per il personale e per la dirigenza.
2. Il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs 165/2001 e s.m.i, effettivamente presenti all'interno dell'Amministrazione, da un pari numero di rappresentanti (ivi compreso il Presidente), nonché da altrettanti componenti supplenti.
3. I/Le componenti supplenti partecipano alle riunioni del Comitato in assenza o impedimento dei rispettivi titolari o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il/la Presidente ritenga utile la loro presenza.
4. Il/La Presidente del CUG è designato dal Presidente dell'Autorità, sentito il Segretario Generale, tra i dipendenti dell'Amministrazione.
5. Il Comitato ha sede presso la sede legale dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale, e si impegna a svolgere i propri compiti istituzionali in spazi dedicati, messi a disposizione dall'Autorità.
6. Il Comitato garantisce la riservatezza dell'attività e l'adeguata conservazione della documentazione cartacea e digitale nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i e dal Regolamento (UE) 2016/679.
7. Il Comitato risponde del proprio operato al Presidente, al Segretario Generale e all'OIV.

ART. 4 – COMPITI DEL COMITATO

1. Il CUG è un organismo di garanzia che esercita funzioni propositive, consultive e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dall'art. 57, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001, e della Direttiva 4 marzo 2011 nonché dalla Direttiva 2/2019 Dipartimento Funzione Pubblica e per le Pari opportunità.
2. La principale funzione propositiva è la predisposizione dei Piani di azioni positive volti a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, la



promozione di iniziative dirette a favorire le politiche di conciliazione vita privata/lavoro e di benessere organizzativo nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'Ente.

3. Quanto alla funzione consultiva il CUG svolge un'Azione di prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione in quanto chiamato a formulare pareri su temi di propria competenza quali ad esempio le forme di flessibilità lavorativa e i piani di formazione del personale.
4. Con riferimento ai compiti di verifica, il CUG deve relazionare annualmente (entro il 30 marzo) in ordine allo stato di attuazione del piano triennale di azioni positive. Il CUG deve, inoltre, svolgere importanti funzioni di verifica in ordine all'assenza di qualsiasi forma di violenza o di discriminazione. Diretta o indiretta, nel luogo di lavoro pubblico.

ART. 5 – PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI E LORO DURATA

1. La nomina dei/delle componenti rappresentanti dell'AdSP viene effettuata all'esito dell'espletamento di una procedura compartiva trasparente, aperta a tutto il personale interessato in servizio presso l'Amministrazione. Al fine di assicurare la massima partecipazione, si procederà alla individuazione dei componenti del CUG previo interpello rivolto a tutto il personale a cura dell'Area Risorse Umane.

Nella scelta dei componenti verrà data preferenza ai dipendenti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie di competenza del CUG e/o precedenti esperienze maturate nell'ambito delle attività di competenza del CUG e in relazione alle attitudini (caratteristiche personali, relazionali e motivazionali).

2. I/Le componenti designati/e da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., sono nominate dalle medesime.
3. Il CUG ha durata quadriennale e continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.
4. Ai sensi della Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, gli incarichi sono rinnovabili, al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, purché le persone risultino, ad esito della predetta procedura comparativa, e tenuto conto dell'attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico.



ART. 6 – DIMISSIONI E/O DECADENZA DEI COMPONENTI

1. Le dimissioni di un/una componente del CUG devono essere presentate al/la Presidente del Comitato stesso, che ne dà comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.
2. La forma e le modalità con le quali dovranno essere rese le dimissioni dei componenti nonché del/la Presidente, saranno disciplinate nel Regolamento che il CUG dovrà adottare entro 60 giorni dalla sua costituzione.

ART. 7- REGOLAMENTO INTERNO

Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso, così come previsto dall'art. 3.4 della Direttiva del Ministro per le Pari opportunità del 04.03.2011.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.
2. In ragione della riservatezza degli argomenti di competenza del Comitato tutti/e i/le componenti sono tenuti al più stretto riserbo su notizie, dati, nomi e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento delle attività del Comitato stesso.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.